

COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 9 del 05/03/2007
Modificato con delibera C.C. n. 37 del 22/06/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 [Finalità](#)
- Articolo 2 [Oggetto e applicazione](#)
- Articolo 3 [Definizioni](#)
- Articolo 4 [Concessioni e autorizzazioni](#)
- Articolo 5 [Vigilanza](#)
- Articolo 6 [Sanzioni](#)

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Articolo 7 [Comportamenti vietati ed accensione fuochi](#)
- Articolo 8 [Altre attività vietate](#)
- Articolo 9 [Nettezza del suolo e dell'abitato](#)
- Articolo 10 [Rifiuti](#)
- Articolo 11 [Sgombero neve](#)

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Articolo 12 [Manutenzione delle facciate degli edifici](#)
- Articolo 13 [Tende su facciate di edifici](#)
- Articolo 14 [Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale](#)

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Articolo 15 [Divieti](#)
- Articolo 16 [Disposizioni sul verde privato](#)

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I - Disposizioni generali

- Articolo 17 [Disposizioni generali](#)

Sezione II - Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Articolo 18 [Occupazioni per manifestazioni](#)
- Articolo 19 [Occupazioni con spettacoli viaggianti](#)
- Articolo 20 [Occupazioni con elementi di arredo](#)
- Articolo 21 [Occupazioni con strutture pubblicitarie](#)
- Articolo 22 [Occupazioni per lavori di pubblica utilità](#)
- Articolo 23 [Occupazioni per traslochi](#)
- Articolo 24 [Occupazioni di altra natura](#)
- Articolo 25 [Occupazioni per comizi e raccolta di firme](#)

Sezione III - Disposizioni particolari per attività commerciali

- Articolo 26 [Occupazioni con dehors](#)
- Articolo 27 [Occupazioni per temporanea esposizione](#)
- Articolo 28 [Occupazioni per esposizione di merci](#)
- Articolo 29 [Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali](#)
- Articolo 30 [Commercio in sede fissa](#)
- Articolo 31 [Commercio in forma itinerante](#)
- Articolo 32 [Mestieri girovaghi](#)

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Sezione I - Disposizioni sulla balneazione e sulla navigazione

- Articolo 33 [Balneazione](#)

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 34 [Disposizioni generali](#)
- Articolo 35 [Lavoro notturno](#)
- Articolo 36 [Spettacoli e trattenimenti](#)
- Articolo 37 [Circoli privati](#)
- Articolo 38 [Abitazioni private](#)
- Articolo 39 [Strumenti musicali](#)
- Articolo 40 [Dispositivi acustici antifurto](#)

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 41 [Tutela degli animali domestici](#)
- Articolo 42 [Protezione della fauna selvatica](#)
- Articolo 43 [Divieti specifici](#)
- Articolo 44 [Animali molesti](#)
- Articolo 45 [Mantenimento dei cani](#)
- Articolo 46 [Animali liberi](#)

TITOLI VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Articolo 47 [Servizi igienici](#)

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 48 [Esposti](#)
- Articolo 49 [Abrogazioni](#)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, di dominio privato, ma gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata alla autorità competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale od inferiore periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. L'Autorità competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per lei determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati / accensione fuochi

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati o loro facciate.
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di

pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, stabilito con motivata ordinanza dall'Autorità competente.

h) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

l) fare uso improprio delle fontane pubbliche;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

p) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

q) ostruire, ostacolare le uscite di sicurezza dei locali pubblici e privati individuate con apposita segnaletica, alla sanzione amministrativa consegue la rimozione della causa dell'intralcio; con spese poste a carico del trasgressore o obbligato in solido.

r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

s) sparare mortaretti, petardi o altri simili artifici.

2. E' vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico. Nel rispetto delle leggi e disposizioni che regolano la materia è data la possibilità di bruciare solo sterpaglie, residui di potatura, prodotti di normali pratiche agronomiche purché questi siano costantemente vigilati da persona maggiorenne ed i fumi non dovranno causare grave molestia alle abitazioni ed alla circolazione veicolare.

3. E' sempre permesso all'interno di proprietà immobiliari divise, in aree pubbliche all'uopo destinate l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill, barbecue. Nel periodo invernale, è permessa l'accensione di fuochi all'interno dei cantieri edili onde consentire agli addetti ai lavori di riscaldarsi. Tali fuochi in ogni caso devono essere costantemente vigilati da persona maggiorenne, gli effluvi della cottura e i fumi non dovranno causare grave molestia alle abitazioni ed alla circolazione veicolare.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a b c r, ed comma 2, quando non già sanzionato da disposizioni speciali che regolano la materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere d e g h i l m, ed comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere f s, quando non già sanzionato da disposizioni speciali che regolano la materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 250.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere n o , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 450.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere p q , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. L'Autorità competente, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a b, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere c d e, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 250.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività' di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del

tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 2 4 5 9 10 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

13. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 6 7 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 10 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, devono essere depositati nei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti domestici nei giorni prestabiliti. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori,

conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Ufficio di Polizia Municipale.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. L'Autorità competente con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e degrado degli edifici di cui al comma 1, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, l'Autorità competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere alla messa in sicurezza degli immobili in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 480.

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. L'Autorità competente con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici è normata da apposito regolamento.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 2 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone comunali di particolare interesse storico, artistico, ambientale, per ragioni di viabilità e rispetto dei culti religiosi sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento del Commercio su Area Pubblica:

a) Via Roma.

b) in prossimità dei luoghi di culto, cimiteri e/o ad una distanza inferiore dagli stessi di metri 150.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

3. L'interdizione stabilita al comma 1 non si applica, quando questa avvenga in concomitanza di fiere, sagre od altre manifestazioni regolarmente autorizzate dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d) danneggiare le aiuole;

e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 2 3, è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 17 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonche' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi, i portici ed i relativi interpilastrì;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene,

di sicurezza e quiete pubblica e ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o dell'Autorità comunale competente per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzioni previste dal regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare all'Autorità comunale competente richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo e nello stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate: almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione, qualora debba essere convocata la C.C.V.L.P.S. negli altri casi trenta giorni prima; la materia è regolata da apposito regolamento comunale.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo che la violazione non costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 500.

Articolo 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' subordinata a parere vincolante dell'ufficio di Polizia Municipale, qualora vi sia uso di animali, per ragioni igienico sanitarie, è vietata sotto l'area mercato coperto di frazione Ponzone.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che sia lasciato uno spazio per la circolazione pedonale di almeno mt. 0,90, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. La materia è regolata dal Codice della Strada e da quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale che notizierà il competente Ufficio Tributi nonché all'Ufficio Tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra,

la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 23 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, almeno due giorni prima del trasloco, al competente ufficio Amministrativo con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e corresponsione anticipata dei tributi, se dovuti, restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 24 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 25 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 17, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 26 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dati dall'ufficio Tecnico Comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate dall'ufficio Tecnico Comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 27 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 28 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione ossia venga garantita una larghezza non inferiore a mt. 0,90.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone e/o in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 29 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'articolo 14, quanto disposto dall'articolo 31 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dall'apposito regolamento comunale, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 30 - Commercio in sede fissa

1. Le attività di Commercio in sede fissa sono disciplinate dal D.Lgs. numero 114 del 31 marzo 1998 e Legge Regionale numero 28 del 12 novembre 1999.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui all'art. 8 comma 4 D.lgs. 114/98 è subordinato al rispetto di quanto enunciato nell'allegato al Piano di adeguamento del P.R.G.C. al D.Lgs. 114/98 e alla L.R. 28/99 in materia di sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte ossia: criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio.

Articolo 31 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone comunali indicate all'articolo 14;

c) non e' consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e

comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

2. L'Autorità competente, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 32 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal T.U.L.P.S.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE

Articolo 33 – Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti e' disposto dall'Autorità competente con apposita ordinanza.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. Fatto salvo quanto enunciato dal Piano Acustico Comunale chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o i competenti Servizi Regionali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità competente, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dei competenti Servizi Regionali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. Il Comune di Trivero riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

5. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22.00 - 8.00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 35 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, da quanto enunciato dal Piano Acustico Comunale, senza la specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dei competenti Servizi Regionali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dai competenti Servizi Regionali, il divieto di esercitare può, con provvedimento dell'Autorità competente, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 36 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 37 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 38 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 14 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 39- Strumenti musicali

1. E' vietato l'uso degli strumenti musicali, di apparecchi televisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi dalle ore 22,00 alle ore 9,00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 22,00 alle ore 9,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 40 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo, quanto prescritto dalle specifiche norme che regolano la materia, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche o regolamenti comunali, fatte salve violazioni che rivestano carattere

penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 41- Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 è soggetto all'applicazione di norme di carattere penale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 42 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 43- Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' sempre vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o qualsiasi altro spazio pubblico. In caso d'imbrattamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo.
 - b) effettuare la pulizia di gabbie imbrattando o creando stillicidio sugli spazi pubblici.
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sugli spazi pubblici.
 - d) lasciare vagare animali di qualsiasi specie.
 - e) alimentare animali di qualsiasi tipo abbandonando cibo sul suolo.
 - f) collocare alveari od apiari in centro urbano.
4. L'autorità competente con apposita ordinanza può intervenire determinando ulteriori modalità per il mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettere a b c d e, qualora non già sanzionate da leggi specifiche, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 250.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 lettera f, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

Articolo 44 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura dei competenti Servizi.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 450.

Articolo 45 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far registrare gli stessi all'anagrafe canina Regionale con identificazione mediante microchip.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio, se di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono essere lasciati liberi. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, interni al centro urbano, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree mercatali quando si stia svolgendo mercato e nelle aree destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, qualora non già sanzionate da leggi specifiche, fatte salve violazioni che rivestano carattere penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 ad € 300.

Articolo 46 - Animali liberi

1. L'Autorità competente con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 47 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 480.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 - Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa leggibile. La copia destinata all'Amministrazione comunale dovrà essere corredata da fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, fa parte integrante della pratica ed è quindi essa pure integralmente estraibile senza omissis in caso di richiesta di accesso agli atti. Il termine assegnato per la trattazione è fissato in giorni trenta (30). La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio di Polizia Locale. Il termine assegnato per la trattazione è pure fissato in giorni trenta (30). In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità dell'esponente. Di ciò si darà atto nella pratica conseguente. Non sarà dato seguito agli esposti od alle istanze che si configurino quali atti emulativi e la pratica si conclude con l'annotazione sullo stesso esposto del giudizio che ne viene dato, sottoscritto dal Responsabile del servizio.

Articolo 49 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia: il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 2 giugno 1962 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.